



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 11/07/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 1 luglio 2013, n. 167

Autorizzazione al trasferimento del Laboratorio di analisi chimico cliniche “Sanitas s.r.l.” con mantenimento dell’accreditamento, da Casalnuovo Monterotaro (Fg) Via Diaz n. 101 a Torremaggiore (Fg), Via Bezzecca n. 64, ai sensi degli articoli 24 e 29 comma 6 ter, L.R. n. 8/2004 e dell’articolo 1, R.R. 18/2009.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli arti. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private".

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 29 della L.R. n. 8/2004, al comma 6 ter, introdotto con L.R. n. 14 del 17/06/2013, stabilisce che "Le procedure di trasferimento definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ancora in corso alla data dell'entrata in vigore del presente comma, restano disciplinate dalle norme previgenti in materia. L'accREDITAMENTO nella nuova sede in occasione delle suddette procedure non costituisce nuovo accREDITAMENTO anche ai sensi e per gli effetti del comma 32 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia) e della lettera u) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)"

L'art. 8 della L.R. n. 8/2004, nel disciplinare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, dispone in particolare ai commi 4, 5 e 6, che " Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art.5, comma 1, lettera b), numero 1.2.

La Regione e il Comune, avvalendosi del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie), e successive modificazioni, (a2) nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione, ove prevista. L'accERTAMENTO da parte del Dipartimento di prevenzione deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione.

Completato l'iter istruttorio, il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al Comune interessato, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro sessanta giorni dalla data di notifica degli accertamenti di cui al comma 5, fatta salva l'interruzione dei termini effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni."

L'art. 24 della L.R. n. 8/2004, nel disciplinare il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, dispone in particolare ai commi 2 e 3, che "I soggetti privati nonché i professionisti che intendono chiedere l'accREDITAMENTO istituzionale inoltrano la domanda con la relativa documentazione al Settore sanità del competente Assessorato regionale. [...] Ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accREDITAMENTO sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO, secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale."

Il Regolamento Regionale n. 18 del 30/7/2009, prevede all'art. 1 che "Le strutture ed i professionisti che,

in caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici previsti dal presente Regolamento, previa comunicazione ai sensi della normativa vigente all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, devono assicurare che il trasferimento temporaneo avvenga nell'ambito del territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario ove è ubicato il presidio che si intende temporaneamente trasferito.

Le strutture e i professionisti che intendono effettuare il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture, devono assicurare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, che:

1. il trasferimento definitivo e/o la nuova realizzazione deve avvenire nell'ambito dello stesso territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario;
2. il trasferimento può aver luogo con preavviso non inferiore a giorni sessanta;
3. il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture al di fuori dell'ambito territoriale coincidente con il Distretto Socio Sanitario può essere effettuato solo previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione Puglia, su parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuali"

In virtù del combinato disposto delle norme sopra richiamate (articoli 4 e 8 della L.R. n. 8/2004 e art. 1 R.R. n. 18/2009), costituente la disciplina vigente all'epoca della presentazione dell'istanza in oggetto, per il trasferimento definitivo fuori distretto di strutture già autorizzate ed accreditate, non soggette ad autorizzazione alla realizzazione, che svolgono le attività di cui all'art. 5, co. 1, lett. b), punto 1.2 L.R. 8/2004 s.m.i. ("le strutture e gli studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ancorchè non soggetti all'autorizzazione alla realizzazione" tra cui quelle di medicina di laboratorio):

1. la Regione - a cui deve essere presentata la domanda di trasferimento - previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale competente in relazione al fabbisogno distrettuale, rilascia autorizzazione/nulla-osta al trasferimento;
2. solo a questo punto, acquisito detto parere, il Comune di destinazione rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento nella nuova sede;
3. in quanto accreditate, al mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede provvede la Regione, previa verifica dei requisiti ulteriori nella nuova sede.

Con nota dell'11/10/2010, il Dott. Salvatore D'Amore, legale rappresentante del Laboratorio di Analisi Cliniche provvisoriamente accreditato, "Sanitas s.r.l." sito in Via Diaz n. 101 a Casalnuovo Monterotaro (DS 58 ASL FG), ha presentato a questo Servizio e al Direttore Generale dell'ASL FG istanza di trasferimento del predetto laboratorio di analisi, ai sensi del R.R. n. 18/2009, nel Comune di Torremaggiore (DS 51 ASL FG) alla Via Bezzacca n. 64.

Successivamente, con nota del 15/10/2010, il Dott. Salvatore D'Amore, ha trasmesso a questo Assessorato la comunicazione del Direttore Generale della ASL FG di cui alla nota prot. n. 2.4/16023 del 14/10/2010, con la quale lo stesso, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuali e considerata l'assenza, sul territorio del Comune di Torremaggiore, di strutture di medicina di laboratorio, ha espresso, ai sensi dell'art. 1, punto 3) del R.R. n. 18/09, il parere favorevole al trasferimento "del laboratorio di analisi "Sanitas" dal Comune di Casalnuovo Monterotaro a quello di Torremaggiore".

Il 30/10/2010 il Dott. Salvatore D'Amore, in qualità di Rappresentante Legale della "Sanitas s.r.l.", titolare di status di accreditamento provvisorio, ha proposto formale istanza per l'accesso alla fase di Accreditamento Istituzionale, autocertificando il possesso di tutti i requisiti ulteriori di carattere strutturale e tecnologico previsti dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 3/2010.

Con nota del 23/12/2010 il Dott. Salvatore D'Amore ha segnalato, al Direttore Generale della ASL FG, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG e a questo Servizio, di aver provveduto a trasferire le attrezzature e l'organizzazione operativa nella nuova sede di Torremaggiore, chiedendo di autorizzare il Dipartimento di Prevenzione ad effettuare la verifica dei requisiti per la nuova sede operativa di Torremaggiore.

Con nota A00/081/441/Coord del 28/01/2011, questo Servizio ha, tra l'altro, richiesto al Dott. D'Amore ed al Comune di Torremaggiore, al fine di poter "istruire il procedimento relativo all'autorizzazione regionale al trasferimento della sede operativa nel Comune di Torremaggiore (FG)", "il provvedimento sindacale di autorizzazione all'esercizio nei nuovi locali"

Con nota prot. n. 2764/2011 del 21/02/2011, il Sindaco del Comune di Torremaggiore ha trasmesso:

- copia conforme dell'atto Sindacale del 26/03/1986 con cui è stata autorizzata "l'usabilità" dei locali di Via Bezzecca-Montegrappa, con destinazione Laboratorio di Analisi;

- copia conforme dell'atto prot. n. 11226 del 23/08/2010, con il quale è stato autorizzato "il Dott. Salvatore D'Amore ad usare i locali siti in Torremaggiore, Via Bezzecca, 64 per l'attività di Laboratorio di analisi chimico-cliniche "Sanitas s.r.l.", sotto la Direzione Sanitaria dello stesso Dott. D'Amore.

Con nota prot. n. 3244/Dip1ACC del 29/07/2011, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ha trasmesso, insieme ad altre, la scheda valutativa di sintesi del "Laboratorio Analisi Cliniche D'AMORE - TORREMAGGIORE" relativa alla verifica - con esito positivo - dei requisiti di carattere organizzativo, strutturale e tecnologico stabiliti dal R.R. n. 3/2005, precisando che "Il titolare del laboratorio ha provveduto al trasferimento del laboratorio dal Comune di Casalnuovo Monterotaro in locali siti nel Comune di Torremaggiore. Si è provveduto ad effettuare ulteriore verifica dei requisiti atti al mantenimento dell'accreditamento"

Ritenuto che la mancata adozione in via preventiva del nulla osta/autorizzazione regionale al trasferimento (ex art. 1 R.R. n. 18/2009) - pur in presenza di formale domanda di trasferimento e di un parere positivo da parte del Direttore Generale dell'ASL FG relativamente al fabbisogno distrettuale - costituisca una mera omissione formale suscettibile di essere sanata con l'adozione del presente atto di autorizzazione al trasferimento.

Considerato che, in ogni caso, il trasferimento presso la nuova sede in Torremaggiore alla via Bezzecca, 64, è avvenuto previo parere positivo del Direttore Generale dell'ASL FG in ordine al fabbisogno distrettuale di destinazione ex art. 1 R.R. n. 18/2009 e comunque successivamente alla data di rilascio (23/08/2010) dell'autorizzazione all'esercizio (per trasferimento) da parte del Sindaco di Torremaggiore.

Considerato, altresì, che il legale rappresentante della "Sanitas s.r.l.", ha proposto formale istanza per l'accesso alla fase di accreditamento istituzionale, autocertificando il possesso di tutti i requisiti ulteriori di carattere strutturale e tecnologico previsti dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 3/2010 presso la nuova sede in Torremaggiore alla via Bezzecca, 64, successivamente verificati con esito positivo dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG, nell'ambito della verifica straordinaria di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1398/2007.

Ritenuti, quindi, sussistenti tutti i presupposti di legge per il mantenimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio di analisi chimico cliniche, "Sanitas s.r.l." presso la nuova sede in Torremaggiore alla via Bezzecca, 64.

Per quanto suesposto, si propone di autorizzare, con mantenimento dell'accreditamento istituzionale, il trasferimento del Laboratorio di analisi chimico cliniche "Sanitas S.r.l." da Casalnuovo Monterotaro (FG), Via Diaz n. 101 a Torremaggiore (FG), Via Bezzecca n. 64, ai sensi degli articoli 24 e 29 comma 6ter, L.R. n. 8/2004 e articolo 1, R.R. 18/2009.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/190 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento

regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTI E PROGRAMMAZIONE SANITARIA DELL' ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti.

DETERMINA

- Di autorizzare, con mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale, il trasferimento del Laboratorio di analisi chimico cliniche "Sanitas S.r.l." da Casalnuovo Monterotaro (FG), Via Diaz n. 101 a Torremaggiore (FG), Via Bezzecca n. 64, ai sensi degli articoli 24 e 29 comma 6 ter, L.R. n. 8/2004 e articolo 1, R.R. 18/2009.

- Di stabilire che, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accREDITAMENTO con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata.

- Di notificare il presente provvedimento:

- Al Direttore Generale della ASL FG;

- Al Sindaco del Comune di Torremaggiore (FG)

- Al Sindaco del Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG);

- Al legale rappresentante del Laboratorio di analisi chimico cliniche "Sanitas s.r.l." in Torremaggiore (FG), Via Bezzecca n. 64

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia. Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- sarà trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale ed al Servizio Bilancio Ragioneria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto di n. 6 facciate, è adottato in originale; - è redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS

Silvia Papini
